

PROT. N. 106/2020 INT.
DZL 08/05/2020



TRIBUNALE DI SASSARI

**LINEE GUIDA VINCOLANTI PER LA FISSAZIONE E LA TRATTAZIONE DELLE UDIENZE NEL SETTORE
PENALE**

nel periodo 12.5.-31.7.2020, ai sensi dell'art. 83 d.l. 18/20 (conv., con modificazioni, in l. 27/20, in G.U. 29.4.2020 e del D.L. 28/20 in G.U. 30.4.2020);

-rilevato che nell'indicato periodo, in aggiunta agli affari penali non sospesi ai sensi del 3° comma lettere b) e c) del citato articolo, come integrati dall'art. 36 comma 2 del d.l. 23/20, le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti possono essere tenute mediante collegamenti da remoto, con il consenso delle parti;

-considerato che lo svolgimento dell'udienza deve avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti;

-valutato il contemperamento tra le esigenze di garantire da un lato la salute di tutti i partecipi del processo (giudice, p.m. e legali, parti, ausiliari) e dall'altro le caratteristiche proprie del processo penale di oralità, concentrazione ed immediatezza;

-valutata, anche attraverso la consultazione del RSPP e del Medico Competente, la situazione logistica delle aule penali del Tribunale, che in considerazione della loro notevole ampiezza (in particolare le aule della Corte d'Assise e le aule nn. 1, 2 e 4) e dell'ampia possibilità di aerare i locali mediante l'apertura delle finestre, consentono la compresenza, in assoluta sicurezza e nel rispetto delle prescrizioni sanitarie sulla distanza interpersonale, di un numero di persone non superiore a dieci per le citate aule (la Corte d'Assise anche di un numero maggiore, e tale da consentire la celebrazione dei processi di Assise) ed ad otto per l'Aula F17(GIP) ;

-considerato che attraverso la disciplinata chiamata oraria dei processi da trattare, con la collaborazione degli addetti alla vigilanza dell'ingresso, possono essere trattati in presenza i processi uno alla volta, senza procurare assembramenti o soste di persone;

-considerato altresì che tutti i processi verranno celebrati a porte chiuse, ai sensi dell'art. 472, comma 3, c.p.p., in ragione dell'emergenza epidemiologica e della necessità del contenimento del diffondersi del contagio virale;

-sentiti i giudici addetti agli affari penali (dibattimento e gip), i quali si sono consultati in apposite riunioni con il Presidente della sezione ed il Coordinatore dei Gip/Gup, nonché il Procuratore della Repubblica, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed il Presidente della Camera Penale di Sassari

-vista l'intesa espressa dal Presidente della Corte d'Appello in data 8.5.2020

DISPONE

La trattazione dei seguenti processi:

- 1) Tutti i processi non sospesi in precedenza; la trattazione delle convalide degli arresti/fermi in flagranza avverrà con le modalità stabilite nel protocollo stipulato tra il Presidente del Tribunale, il Procuratore della Repubblica, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed il Presidente della Camera Penale di Sassari in data 1-3 aprile 2020, mentre quella delle udienze ex art. 294 c.p. nonché del Tribunale della Libertà secondo le linee guida del sottoscritto emanate in data 23.3.2020;
- 2) Tutti i processi in cui sono applicate o è stata richiesta l'applicazione di misure di sicurezza detentive, procedimenti in relazione ai quali sono applicate misure di prevenzione e procedimenti in cui sono applicate misure cautelari personali (per il fatto per cui si procede), **la cui trattazione non sarà subordinata a una richiesta da parte dell'interessato o del difensore;**
- 3) i procedimenti in cui sono applicate misure cautelari reali, ricompresi nella previsione di cui all'art. 83, comma 3, lett. b), D.L. 17 marzo 2020 n. 18, che potranno essere trattati anche su richiesta dell'interessato o del difensore, da

comunicarsi alla Cancelleria almeno cinque giorni prima dell'udienza, previa valutazione dell'indifferibilità della trattazione da parte del giudice;

- 4) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.
- 5) i procedimenti già fissati per la discussione, anche nel caso in cui debba essere espletato l'esame dell'imputato;
- 6) i procedimenti fissati per conferimento di incarico al perito o per esame del perito, limitatamente a tali adempimenti;
- 7) i procedimenti fissati in prima udienza nei quali il difensore richieda, anche a mezzo PEC, con idonea procura speciale e con anticipo di almeno cinque giorni rispetto alla data dell'udienza medesima, che si proceda a giudizio abbreviato (non condizionato all'audizione di testimoni; come ad es. abbreviato in materia di stupefacenti condizionato al solo espletamento della perizia), patteggiamento od oblazione, salvo che ciò possa implicare un pregiudizio per l'eventuale costituzione di parte civile (con onere di valutare attentamente la correttezza della citazione della parte offesa, e comunque con non più di una parte offesa), ovvero di messa alla prova;
- 8) appelli rispetto a sentenze pronunciate dal giudice di pace (ove non sia necessaria la rinnovazione dibattimentale con audizione di testimoni);
- 9) procedimenti di cui alla legge 19 luglio 2019, n. 69 (c.d. codice rosso), previa valutazione da parte del giudice della indifferibilità della trattazione, da comunicare alle parti almeno cinque giorni prima dell'udienza;
- 10) processi nei quali debba discutersi solo dell'esistenza di cause di estinzione del reato (prescrizione, remissione di querela, ecc.)
- 11) procedimenti di esecuzione laddove si ravvisi l'urgenza di provvedere (perché implicanti, ad es. una scarcerazione);

Con specifico riferimento inoltre all'Ufficio GIP/GUP verranno trattati anche, laddove già non ricompresi nei punti precedenti:

- 1) tutte le udienze preliminari che non comportino attività di assunzione di prove testimoniali, nei processi con massimo tre imputati;
- 2) opposizioni all'archiviazione o archiviazioni non accolte de plano, che presentino carattere di urgenza, con dichiarazione assunta dal GIP titolare del

procedimento, anche a seguito di richiesta motivata formulata dal difensore della persona offesa o dell'indagato, da presentare almeno dieci giorni prima dell'udienza (se fissata).

Il Coordinatore dei GIP/GUP potrà in ogni caso chiedere, laddove si manifesti l'urgenza di trattazione di processi con numero superiore di imputati, la disponibilità di aule più ampie che ne consentano la trattazione.

Tutti gli altri processi verranno rinviati con decreto fuori udienza, da notificarsi alle parti secondo le modalità stabilite dai commi 13 e 14 dell'art. 83 D.L. 17 marzo 2020 n. 18.

Il Presidente/Giudice si impegna a comunicare, almeno cinque giorni prima, al Procuratore della Repubblica ed al Presidente del Consiglio dell'Ordine Forense l'elenco dei processi che verranno trattati, con l'indicazione delle modalità e dei relativi orari nonché i nominativi dei legali interessati alla trattazione.

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine Forense si impegna a darne notizia agli avvocati interessati a ciascun processo.

I procedimenti che verranno trattati, per i quali è prevista l'audizione di testimoni, parti, consulenti o periti, che si svolgeranno con la **presenza fisica** nell'aula di udienza di tutte le parti processuali e dei soggetti chiamati a parteciparvi, verranno tenuti nel rispetto delle misure di contenimento dell'infezione coronavirus, ed in particolare con fissazione di rigoroso orario di inizio e di fine del processo, celebrazione a porte chiuse, mantenimento delle distanze, uso obbligatorio di mascherine per tutti i soggetti partecipanti, ivi compresi i testimoni, igienizzazione delle mani all'ingresso in aula, apertura di finestre.

I procedimenti per i quali è prevista l'audizione di testimoni, parti, consulenti o periti ed in quelle ove è prevista la discussione finale, in pubblica udienza od in camera di consiglio, che il giudice intende **trattare da remoto** con l'utilizzo della piattaforma Microsoft Teams, non essendo il Tribunale di Sassari dotato degli impianti di videoconferenza, **richiedono la congiunta volontà di tutte le parti e la loro praticabilità tecnica** (art. 83 comma 2 lettera d) come modificato ex d.l. 28/20).

Modalità di trattazione a distanza:

Il giudice che intende disporre la trattazione telematica emette apposita comunicazione (via pec o a mezzo di posta ordinaria o snt) con la quale darà comunicazione a tutti gli interessati, presso il difensore anche per i loro assistiti, come per legge, che, **qualora acconsentano alla celebrazione da remoto**, lo stesso sarà gestito con le modalità di seguito indicate.

Ove sia già nota in anticipo la necessità di trattare nella medesima udienza plurimi procedimenti sottratti al rinvio d'ufficio, i giudici interessati indicheranno orari differenziati di chiamata per ogni processo .

Gli avvisi conterranno l'espressa indicazione del ricorso allo strumento di collegamento telematico, unitamente al link per il collegamento stesso e a succinte istruzioni di utilizzo.

Il difensore, ricevuto l'avviso di cui sopra, comunicherà al Presidente/Giudice, nel più breve tempo possibile e comunque senza ritardo (al più tardi cinque giorni prima dell'udienza), dopo la ricezione degli avvisi, con quale delle seguenti modalità intende partecipare da remoto:

- con collegamento telematico dagli Istituti di pena dove si trovi il suo assistito;
- con collegamento telematico attraverso postazioni nella disponibilità delle Forze di Polizia allestite presso la località più vicina al luogo dove si trova il detenuto in arresti domiciliari;
- con collegamento telematico da sito privato unitamente al proprio assistito; provvedendo, in ogni caso, ad indicare l'indirizzo di posta elettronica e il numero di telefono ove sarà raggiungibile e da utilizzare per l'avvio del collegamento. La comunicazione di cui sopra va fatta a mezzo P.E.C. o P.E.O all'indirizzo indicato dall'ufficio.

In caso di mancata comunicazione (entro cinque giorni dall'udienza) da parte del difensore la scelta si riterrà effettuata –per lui solo ovvero anche per il suo assistito se non detenuto o custodito– per la partecipazione presso l'aula di udienza; la partecipazione da remoto dei difensori, in quanto maggiormente idonea a ridurre il rischio da contagio, risulta preferibile, ferme le prerogative del singolo difensore con riguardo al caso concreto.

Il P.M. ricevuto l'avviso di cui sopra parteciperà da remoto, dalla propria postazione, usando la medesima piattaforma teams e dal dominio giustizia, salvo che intenda partecipare fisicamente, in tale ultimo caso lo comunicherà alla Cancelleria del Giudice almeno cinque giorni prima dell'udienza.

Il detenuto/sottoposto a custodia cautelare ricevuto l'avviso di cui sopra, parteciperà all'udienza con collegamento telematico dagli Istituti di pena; la persona agli arresti domiciliari, parteciperà all'udienza con collegamento telematico attraverso postazioni nella disponibilità delle Forze di Polizia allestite presso la località più vicina al luogo dove si trova il domiciliato ovvero, previa autorizzazione, dallo studio del difensore; un ufficiale di P.G. sarà presente in luogo dell'ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza ai sensi dell'art. 146 bis co 6 d.a.c.p.p. nei luoghi in cui si trova il condannato/custodito. I difensori attestano l'identità dei soggetti assistiti che si trovano presso di loro.

Sarà onere delle forze di polizia, se presso di loro sarà possibile effettuare il collegamento, comunicare al Tribunale di Sassari l'indirizzo di posta elettronica ordinaria sul quale si vorrà ricevere il link per attivare il collegamento e un numero di telefono da contattare per eventuali interlocuzioni.

Il Presidente/Giudice inviterà le parti suddette su piattaforma Teams, agli indirizzi e-mail come sopra indicati, annunciando il collegamento ai numeri telefonici pure all'uopo indicati per la celebrazione dell'udienza.

Il Presidente/Giudice dirigerà l'udienza dalla "stanza virtuale" su piattaforma Teams, ed il Presidente del collegio avrà cura di verificare e dare atto della contemporanea presenza dei componenti e della reciproca visibilità di tutti i componenti il collegio nella "stanza virtuale", ovunque essi si trovino.

Nei casi in cui il difensore e/o il detenuto/custodito optino per la partecipazione da remoto, sarà garantita, prima, durante ed immediatamente dopo l'udienza, la possibilità di colloqui difensivi a distanza attraverso l'attivazione di un contatto riservato tra loro (anche telefonico).

L'eventuale presenza di un interprete viene assicurata, ove possibile, attraverso la presenza dello stesso nel luogo in cui si trova il detenuto/custodito; sarà consentito anche all'interprete l'accesso al canale riservato tra difensore e detenuto.

Il Presidente/Giudice stabilirà il collegamento, seguendo le indicazioni contenute nell'avviso di trattazione telematica dell'udienza e verificherà il funzionamento del canale di comunicazione riservato tra difensore e detenuto/custodito;

Stabilito il collegamento con i diversi utenti interessati all'udienza (Presidente/Giudice, Pubblico Ministero, condannato etc , difensore) ed accertata la

regolare costituzione delle parti, il Presidente/Giudice, con decreto motivato, darà atto che si procede con la partecipazione a distanza “per ragioni di sicurezza connesse all’attuale emergenza sanitaria da COVID-19”; il Presidente/Giudice acquisirà comunque il consenso alla trattazione dell’udienza con i collegamenti da remoto da tutte le parti; le parti dichiareranno sotto la propria responsabilità che si collegano a distanza da sito nel quale non vi è presenza di persone non legittimate. Nel corso dell’udienza sarà sempre garantito il collegamento audiovisivo del Presidente/Giudice (altri componenti del collegio se da remoto), e di tutte le parti processuali.

Qualora si renda necessario al fine di rendere più stabile la connessione, il Giudice potrà disporre che le parti alle quali non ha dato la parola disattivino temporaneamente il microfono e/o il collegamento video, restando comunque loro garantito di udire e vedere quanto viene detto dal Giudice e dagli altri interlocutori. Nel corso dell’udienza la parti potranno scambiarsi atti, produrre documenti ed avanzare istanze, solo nei casi in cui non sia stato possibile depositarli nei cinque giorni prima dell’udienza, mediante la chat attiva nella “stanza virtuale” della videoconferenza e/o attraverso la posta elettronica della Cancelleria del Tribunale; dell’avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale d’udienza, che verrà comunque registrata, se richiesto, attraverso l’apposita funzione disponibile su teams. Gli atti eventualmente depositati in udienza preferibilmente inoltrati a mezzo posta elettronica verranno successivamente stampati a cura della cancelleria ai fini dell’inserimento nel fascicolo immediatamente rimossi dalla “stanza virtuale” attivata in “Teams” ove condivisi con tale mezzo. Eventuali memorie dovranno essere depositate a mezzo PEC almeno cinque giorni prima dell’udienza.

Verrà comunque garantita la presenza di un difensore d’ufficio (anche da remoto) secondo turni di reperibilità predeterminati e individuati nel rispetto dell’art. 29 d.a.c.p.p. Il difensore, ricevuto l’avviso di cui sopra, sarà tenuto a rispettare le stesse formalità sopra indicate per il difensore di fiducia.

Le parti nel corso dell’udienza si impegnano a segnalare immediatamente mediante la chat interna della stanza virtuale eventuali pause audio/video che non hanno consentito di assistere a parti dell’udienza, chiedendo la ripetizione dell’atto/porzione di atto.

Una volta chiusa l’udienza, la camera di consiglio si svolgerà con le medesime modalità da remoto dalla “stanza virtuale” attivata in “Teams” depurata dalla partecipazione dei soggetti diversi dal Presidente/Giudice (altri componenti del collegio) del Tribunale.

Le deliberazioni da remoto sono consentite solo con riferimento a quelle conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera da consiglio, svolte con il ricorso al collegamento da remoto (art. 3 c. 1 lett. g d.l. n. 28 del 30.4.2020).

L'ausiliario del giudice partecipa all'udienza dall'ufficio giudiziario e dà atto nel verbale d'udienza delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale, o di vistarlo, ai sensi dell'articolo 483, comma 1, del codice di procedura penale.

Manda alla Segreteria per la comunicazione al Presidente della Corte d'Appello, al Procuratore della Repubblica in sede, a tutti i Magistrati, ai Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati della Sardegna, ai Direttori ed a tutto il Personale Amministrativo, alle OO.SS. e alle R.S.U., all'Ufficio del Giudice di Pace di Sassari ed agli addetti alla Vigilanza.

Dispone l'affissione, per estratto, all'ingresso del Tribunale (nelle sedi di via Roma e di viale Umberto) e la pubblicazione sul sito internet.

Dispone la trasmissione al Consiglio Superiore della Magistratura all'indirizzo di posta elettronica ordinaria settima-emergenzacovid@cosmag.it

Sassari l'8.5.2020.

Il Presidente
Dott. Massimo Zaniboni

